



**Direzione Polizia Locale di Venezia**  
**Il Comandante Generale**

Prot. PR 2018/435  
PG 2018/372850

**Oggetto:** Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico-Sestiere di San Polo – Campo San Rocco in occasione del concerto per la festa di San Rocco 16 Agosto 2018.

**Premesso** che il Sig. Franco Posocco, in qualità di in qualità di Guardian Grando della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, ha richiesto con istanza prot n° 2018/352956 l'occupazione di suolo pubblico per il giorno 16 Agosto 2018 al fine di svolgere un concerto con entrata da invito.

**Vista** l'autorizzazione prot.n° 2018/368065 del 26.07.18 con la quale il Comune di Venezia concede l'occupazione di suolo pubblico in ragione di mq 350 per lo svolgimento del concerto in occasione della Festa di San Rocco

**Considerata** quindi la necessità di tutelare la sicurezza delle persone, la regolarità dei flussi pedonali, il posizionamento di 600 sedie tipo regista e l'esecuzione del concerto stesso si dispone la chiusura del Campo suddetto con conseguente deviazione del flusso

**Visti** l'art 107 del D.lgs n° 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art 21bis della Legge 07.08.1990 n° 241

**Visto** l'art 17 paragrafo "i" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

**ORDINA**

Che nella giornata del 16 Agosto 2018 dalle ore 19,00 alle ore 23,00 e comunque sino al termine della manifestazione , al fine di permettere lo svolgimento del Concerto in occasione della festa di San Rocco, il campo San Rocco venga chiuso al pubblico passaggio.

Il flusso pedonale verrà deviato per calle del Castel Forte, Sottoportico della Scuola e Calle Fianco la Scuola

Le deviazioni della circolazione pedonale e la chiusura dell'area del concerto saranno a carico della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco.

Alla fine del Concerto i luoghi dovranno essere ripristinati al fine di consentire il libero transito pedonale.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, per gg.15 consecutivi; la stessa verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it))

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà ai sensi dell'art 7bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, così come integrato dal D.L. 31 Marzo 2003 n° 50 convertito con L. 20 Maggio 2003 n°116, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00

Ai sensi dell'art 16 della L. 24.Novembre 1981 n°689 è ammesso il pagamento per tutti gli obbligati entro 60 gg dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo

Gli Organi di Polizia sono incaricati al assicurare il rispetto della presente Ordinanza

A norma dell'art 3 comma 4° della L. 241/1990 contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199 è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato per motivi di legittimità.

Venezia, 31/7/2018

*Il Comandante Generale  
Gran Uff. Dott. Marco Agostini*

